



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento promosso da [REDACTED] con il patrocinio dell'Avv. Lucia Gennari, nei confronti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Consolato d'Italia a Gerusalemme – rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Il ricorrente ha presentato, contestualmente, ricorso cautelare e di merito avverso il silenzio/rifiuto serbato dal Consolato d'Italia a Gerusalemme sulla richiesta di rilascio di un visto di ingresso per motivi familiari, in favore dei genitori sig. [REDACTED] e sig.ra [REDACTED] attualmente residenti a Gaza.

Il sig. [REDACTED], premesso di vivere in Italia dal 2013 e di essere titolare dello status di rifugiato, ha riferito che la sua famiglia vive attualmente a Khan Younis, nella striscia di Gaza, zona attualmente colpita dai bombardamenti israeliani.

Ha in particolare riferito che i suoi genitori di 68 e 70 anni, si trovano bloccati ormai da più di due anni nel territorio della Striscia. Ha quindi aggiunto che entrambi soffrono di patologie che necessitano con urgenza attenzioni mediche. Il sig. [REDACTED] soffre in particolare delle conseguenze di un intervento chirurgico che ha subito proprio durante il conflitto e la sig.ra [REDACTED] invece soffre di diabete e ipertensione.

Stante le critiche condizioni di salute dei genitori, nonché lo stato di assedio da parte dell'esercito israeliano che interessa da anni lo Stato palestinese ed in particolare il territorio della striscia di Gaza, il ricorrente ha chiesto e ottenuto nell'agosto 2025 il nullaosta al ricongiungimento familiare dei suoi

genitori. Ottenuto il nulla osta, in data 20.08.2025, il sig. [REDACTED] ha contattato il Consolato d'Italia a Gerusalemme chiedendo il conseguente rilascio del visto per motivi familiari in favore di entrambi i genitori.

Con comunicazione del 20.08.2025 il Consolato ha risposto quanto segue: *“le segnaliamo che l’eventuale possesso di un visto rileva per l’ingresso in Italia ma non dà diritto alla fuoriuscita da Gaza. Se la sua richiesta è invece relativa ad una operazione di evacuazione da Gaza, tenga presente che le condizioni logistiche e di sicurezza a Gaza per operazioni di evacuazione variano di continuo e non è purtroppo possibile fare programmazioni (...).”*

Parte ricorrente ha quindi reiterato la sua richiesta di avvio della procedura volta al rilascio del visto. Dopo un ulteriore sollecito, il 1.10.2025, il Consolato ha risposto chiedendo al sig. [REDACTED] di compilare un formulario online ribadendo comunque che il rilascio del visto non avrebbe comportato anche il diritto ad uscire dalla Striscia. Il ricorrente ha effettuato quanto richiesto e ha sollecitato con pec del 22.10.2025 notizie circa lo stato di avanzamento della pratica alla quale l’amministrazione ha risposto affermando: *“la pratica di visto dei suoi assistiti, acquisita in via telematica, potrà essere ulteriormente lavorata - nel pieno rispetto della normativa vigente - ove sia possibile procedere alla identificazione del richiedente e alla successiva consegna del documento di viaggio. Si segnala, a tal proposito, che non è previsto nell’ordinamento italiano un sistema di visto elettronico: sarà, pertanto, necessaria la materiale apposizione della vignetta sul titolo di viaggio. (...)”*. Il 23.10.25 il Consolato d'Italia a Gerusalemme ha formulato la seguente ulteriore domanda: *“con riferimento alla sua richiesta di evacuazione da Gaza, le chiediamo cortesemente di inviarci i seguenti documenti: -copia dei documenti d’identità di entrambi i genitori del signor [REDACTED] e della signora [REDACTED] (anche se deceduti)”*. Parte ricorrente quindi, nel dichiarare di essersi attivata per fornire delle autodichiarazioni corredate da certificati di nascita, in risposta a quanto richiesto, ha specificato che tale documentazione attiene alla sola procedura di evacuazione ed è del tutto inconferente rispetto alla procedura di rilascio del visto. Ha quindi dedotto che la procedura *“relativa al rilascio del visto è rimasta ad oggi, ad oltre tre mesi dal suo avvio, senza riscontro. Inoltre, a partire dalla comunicazione del 22.10.2025, appare evidente che non verranno effettuate ulteriori attività in relazione ad essa. Si ritiene che tale inerzia, qualificabile come silenzio in ragione del lungo tempo decorso dal momento della domanda, debba considerarsi illegittima”*.

Ha quindi sostenuto in diritto che, il silenzio serbato dall’amministrazione con riferimento alla domanda di visto viola il diritto alla vita privata e all’unità familiare riconosciuto dagli artt. 29 e 29 bis d. lgs 286/1998 e dell’art. 6 D.P.R. 394/90 nonché dall’art. 8 CEDU e art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Ha inoltre sostenuto che il silenzio serbato dal Consolato assume un disvalore ancora maggiore alla luce degli obblighi derivanti dalla Convenzione per la prevenzione e la

repressione del crimine di genocidio sottoscritta dall'Italia nel 1952 stante le condizioni di totale privazione dei più elementari diritti umani riconosciute, anche dalla Corte di Giustizia Internazionale come caratterizzanti la perpetrazione di un genocidio contro la popolazione gazawi.

Alla luce delle suesposte considerazioni, parte ricorrente ha adito il Tribunale domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia L'ill.mo Tribunale di Roma, adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione. In via cautelare e urgente, accogliere l'istanza cautelare, anche inaudita altera parte, così come formulata e, per l'effetto, ordinare con urgenza la conclusione del procedimento relativo al rilascio di visto d'ingresso per i genitori del sig. [REDACTED] n via principale: ordinare il rilascio di un visto di ingresso per motivi familiari in favore del sig. [REDACTED] [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED]. In via subordinata: ordinare la conclusione del procedimento di rilascio di un visto di ingresso per motivi familiari in favore del sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED]. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”*

Con decreto del 4 dicembre 2025, *“rilevato che parte ricorrente ha formulato contestualmente domanda cautelare e di merito, ritenuto che la controversia possa essere trattata direttamente nel merito, posto che l'udienza può essere fissata in tempi compatibili con le ragioni di urgenza prospettate”*, ha fissato l'udienza del 13 gennaio 2026.

Il Ministero resistente nel costituirsi ha domandato in via pregiudiziale, in rito, di dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione. Sul punto ha sostenuto che *“la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo e la documentazione versata in atti precludono di individuare un “atto” giustiziabile – che, in effetti, non è mai stato formato”*. Nel merito, ha domandato di respingere il ricorso perché inammissibile e comunque infondato. Ha in particolare sostenuto che il Consolato Generale si è reso disponibile a formalizzare le domanda di visto relative agli interessati, risultando perciò superato il momento preliminare dell'apertura della fase amministrativa di competenza della Sede e che tuttavia: *“L'autorizzazione alla fuoriuscita da Gaza dipende dalla situazione contingente sul territorio e da decisioni sovrane di autorità estere, che sfuggono dalle determinazioni del Consolato Generale e, quindi, che esulano dalla sfera di dominio dell'Amministrazione resistente.”* Il Ministero ha quindi concluso affermando che: *“la situazione sopra descritta – per quanto qui interessa – esclude che possano ritenersi integrati anche i presupposti del c.d. lasciapassare dal momento che, a tacer d'altro, sarebbe preclusa l'acquisizione dei dati biometrici e, di riflesso, non potrebbe pervenirsi alla identificazione certa dei richiedenti (di alcuni dei quali, come denota l'epigrafe dell'atto introduttivo, risulta sconosciuto finanche il codice fiscale).”*

In ordine logico, deve essere esaminata per prima la censura con cui il Ministero ha sostenuto il difetto assoluto di giurisdizione del giudice adito, *“considerato che la prospettazione contenuta nell’atto introduttivo e la documentazione versata in atti precludono di individuare un “atto” giustiziabile”*.

Il motivo è infondato.

L’amministrazione richiama il principio di diritto secondo cui la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il *petitum* sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass. sez. un. n. 20350 del 2018).

Ebbene, nella specie il ricorrente ha lamentato il mancato rilascio di un visto di ricongiungimento. L’assenza di un “atto giustiziabile” non preclude l’esame della condotta delle autorità preposte che, nella prospettazione di parte, sarebbe risultata lesiva di diritti fondamentali.

Nel merito il ricorso è fondato.

Con riferimento alle domande presentate da cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per il ricongiungimento con i genitori residenti nel paese d’origine, l’art. 29, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 286/98 prevede che lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per *“genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.”*

Con riferimento alla situazione di specie, il ricorrente ha documentalmente provato, in sede di ricorso, che i suoi genitori, entrambi ultrasessantacinquenni vivono attualmente nella striscia di Gaza, si trovano, entrambi, in critiche condizioni di salute e dipendono economicamente da lui. A riprova di quanto affermato il ricorrente ha prodotto: documentazione medica relativa ad entrambi i genitori (doc. 3 - 4); passaporti dei genitori (doc. 5); lettera ARCI attestante l’invio di rimesse di denaro effettuate dal ricorrente nei confronti dei genitori (doc. 8).

Il valore probatorio della suddetta documentazione merita di essere valorizzato alla luce dell’art. 29 bis D. Lgs. 286/1998 che afferma: *“Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un’autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall’autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio*

europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.” La giurisprudenza, del resto, nel fare piena applicazione del suddetto principio, ha da tempo affermato la necessità di consentire delle agevolazioni probatorie nei casi di ricongiungimento familiare coinvolgente titolari di protezione internazionale, i quali, spesso, non sono in grado, in ragione delle precarie condizioni del paese di provenienza, di reperire documentazione ufficiale attestante le situazioni familiari. A tal riguardo si ricorda che in un caso di ricongiungimento familiare tra un cittadino afghano residente in Italia e i genitori, la Corte d'Appello di Roma ha rilevato che, il giudice di primo grado aveva mancato di “*tener conto della condizione conflittuale in cui versa il Paese d'origine del richiedente, senza rilevare l'assenza del dovuto apporto collaborativo dell'Ambasciata e soprattutto senza tener conto che ai fini della prova della composizione del nucleo familiare potevano essere valutati altri documenti...*”.(Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 284/2020).

Ebbene, alla luce della situazione suesposta, preso atto della documentazione allegata al ricorso e rilevato che in ogni caso, ai sensi dell'art. 29 bis del D. Lgs. 286/1998 “*Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori*”, si ritiene sufficientemente provato nel caso di specie, che i genitori del ricorrente, si trovino attualmente in critiche condizioni di salute, siano attualmente residenti nella striscia di Gaza e siano economicamente dipendenti dal ricorrente.

Ciò detto, si osserva che nel caso di specie, essendo i genitori del ricorrente entrambi ultra-sessantacinquenni è applicabile la lett. d) dell'art. 29 D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui afferma che il ricongiungimento può avvenire “*qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.*”

Sul punto, la Corte di Cassazione, valorizzando il principio universale della solidarietà familiare, in particolare per il titolare di protezione internazionale, con sentenza n. 20127/21, ha avuto modo di chiarire che la nuova formulazione dell'art. 29 lett. d TUI “*non può essere formulata in termini restrittivi ma soltanto specificativi, dovendo comunque garantire la possibilità di ottenere, per gli ascendenti dello straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato, un visto di ingresso per il ricongiungimento al figlio in tutti i casi in cui i genitori non abbiano la possibilità di sostentamento*

nel paese di origine per mancanza di mezzi propri o forniti da altri eventuali familiari ivi presenti, a prescindere dall'età del genitore”.

Diversamente vi sarebbe un'ingiustificata restrizione dei parametri previsti dal legislatore europeo, il quale ha previsto all'art. 4, par. 2, Dir 2003/86/CE che: *“in virtù della presente direttiva e fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l'ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari: a) gli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge, quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese d'origine”.*

Ed invero, come questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire, la lett. d) dell'art. 29 D. Lgs. 286/1998, anche nella parte in cui afferma che il ricongiungimento con un genitore ultra-sessantacinquenne può avvenire *“qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”*, pur introducendo un requisito, espressione della legittima discrezionalità del legislatore nazionale di regolare la materia in esame, *“debba in ogni caso sottendere a un criterio di ragionevolezza, nonché essere lett(a) in un'ottica costituzionalmente orientata, oltretutto, per quel che riguarda in particolare la disciplina del ricongiungimento familiare, non porsi in contrasto con la relativa direttiva europea, introducendo previsioni rispetto a questa più restrittive.”* (Tribunale di Roma ordinanza n. 19301/2023). Pertanto, alla luce di tale principio, il Tribunale, in un caso di ricongiungimento di un genitore ultra-sessantacinquenne con un ricorrente indiano regolarmente soggiornante in Italia, ha riconosciuto, nonostante la presenza in India di una sorella del ricorrente, non affetta da alcun problema di salute, ma oggettivamente impossibilitata, a causa delle condizioni economiche e sociali delle donne in India, a sostenere il genitore, il diritto di quest'ultimo ad ottenere un visto per ricongiungimento familiare. (Tribunale di Roma ordinanza n. 19301/2023).

Ebbene, anche nel caso di specie, è possibile dimostrare che, gli altri figli dei genitori del ricorrente, pur non affetti *“gravi motivi di salute”*, si trovano, in ragione della loro residenza nel territorio della striscia di Gaza, in una condizione di impossibilità oggettiva di provvedere al sostentamento dei genitori.

Ed invero, le fonti internazionali danno conferma delle disumane condizioni in cui sono costretti a vivere i palestinesi residenti nei suddetti territori. Le condizioni di carestia stanno rafforzando la loro morsa sulla Striscia di Gaza, mentre l'ultimo aggiornamento umanitario delle Nazioni Unite mette in guardia dall'aumento vertiginoso dei decessi legati alla malnutrizione, dagli attacchi incessanti ai civili e dai crescenti ostacoli all'accesso agli aiuti nel contesto di una crisi sempre più profonda. Dei 154 decessi correlati alla malnutrizione a partire da ottobre 2023 (tra cui 89 bambini) segnalati dalle autorità sanitarie di Gaza, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha affermato che 63 si sono

verificati solo a luglio. Questi decessi sono dovuti a un forte calo del consumo di cibo: l'81 per cento delle famiglie ha segnalato un consumo di cibo scarso a luglio (in aumento rispetto al 33 per cento di aprile) e il 24 per cento ha sofferto di fame grave (in aumento rispetto al 4 per cento), superando la soglia della carestia, secondo l'aggiornamento umanitario pubblicato mercoledì dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA). I tassi di malnutrizione acuta hanno superato la soglia di carestia anche a Khan Younis, Deir al Balah e nella città di Gaza. Alla luce di questi dati recenti, gli esperti di sicurezza alimentare dell'IPC hanno lanciato l'allarme: si sta verificando lo scenario peggiore di carestia [...] La situazione umanitaria nella striscia di Gaza si è esacerbata negli ultimi mesi. Sul profilo di sicurezza ai danni dei civili i report internazionali ed indipendenti riportano che: “Degli oltre 60.000 palestinesi uccisi dall'ottobre 2023, circa 9.000 sono morti dopo la ripresa delle ostilità a marzo e 640 tra il 23 e il 30 luglio 2025. Anche le vittime civili che cercano cibo sono in aumento: dal 27 maggio sono morte 1.239 persone e sono rimaste ferite oltre 8.152. L'OCHA ha inoltre osservato che il numero di sfollati dal 18 marzo ha superato quota 767.800 [...] A causa degli sfollamenti in corso, del sovraffollamento nei rifugi, della mancanza di privacy e del peggioramento della fame, il rischio di violenza di genere (GBV) per donne e ragazze è aumentato (UNITED NATIONS NEWS “Striscia di Gaza: gli operatori umanitari avvertono del peggioramento delle condizioni di carestia e degli attacchi ai civili” del 31.07.2025 a <https://news.un.org/en/story/2025/07/1165548>).

Israele ha continuato a perpetuare attacchi indiscriminati e ad alta intensità in tutta la Striscia di Gaza, uccidendo almeno 2.000 palestinesi a giugno 2025, con un bilancio delle vittime al 30 giugno 2025 che ha superato le 6.175 unità da quando Israele ha violato il cessate il fuoco il 18 marzo e le 56.500 dall'ottobre 2023. La Gaza Humanitarian Foundation, un'organizzazione privata sostenuta da Stati Uniti e Israele, ha continuato a gestire caotici centri di distribuzione degli aiuti, dove le forze israeliane hanno aperto il fuoco su folle di palestinesi affamati quasi quotidianamente, uccidendo almeno 580 persone e ferendone oltre 4.000 da quando il sistema è stato istituito a fine maggio 2025 [...] A fronte delle continue restrizioni israeliane all'ingresso degli aiuti, un rapporto delle Nazioni Unite di inizio giugno affermava che il rischio di carestia “sta diventando sempre più probabile”, mentre l'UNICEF del 19 giugno ha riscontrato 16.736 bambini ricoverati in ospedale per malnutrizione tra gennaio e maggio. Secondo le Nazioni Unite, l'82,6% della Striscia di Gaza si trova all'interno della zona militare israeliana o sotto ordini di sfollamento (Crisis Group Palestina/Israele trend di giugno-luglio 2025 <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/june-trends-and-july-alerts-2025#israel/palestine>).

Dall'ottobre 2023, oltre 44.000 palestinesi sono stati uccisi, circa il 70% dei quali sono donne e bambini. Si stima che altre 10.000 persone siano probabilmente disperse o sepolte sotto le macerie di

edifici distrutti. Israele ha preso di mira e distrutto obiettivi civili protetti dal DIU in un modo ampiamente definito come punizione collettiva. Oltre il 70% delle infrastrutture civili nella Striscia di Gaza è stato distrutto. La Conferenza Internazionale Indipendente delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati (TPO), inclusa Gerusalemme Est, e Israele ha stabilito che Israele ha commesso crimini di guerra e crimini contro l'umanità durante le sue operazioni militari e i suoi attacchi a Gaza, tra cui la fame come metodo di guerra, attacchi intenzionali contro civili e obiettivi civili, violenza sessuale, tortura, trasferimenti forzati, attacchi deliberati contro personale e strutture mediche e altri. L'assedio totale di Gaza da parte di Israele ha provocato una grave crisi umanitaria e una grave carenza di acqua, cibo e medicine che minacciano la sopravvivenza di 2,3 milioni di palestinesi. Anche la fornitura di elettricità a Gaza è stata interrotta, provocando un blackout continuo e contribuendo al collasso degli ospedali e dei servizi idrici e igienico-sanitari. L'indagine ha scoperto che Israele ha perpetrato una politica concertata per distruggere il sistema sanitario di Gaza. Nove palestinesi su dieci a Gaza sono sfollati interni e hanno dovuto affrontare successivi cosiddetti ordini di evacuazione da parte dell'esercito israeliano. Le aree in cui i palestinesi sfollati sono stati indirizzati a cercare sicurezza mancano di beni di prima necessità per la sopravvivenza e sono regolarmente colpite da attacchi aerei e missili. Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ha rilevato che almeno l'87% degli edifici scolastici è stato colpito o danneggiato direttamente da ottobre 2023, incluso un terzo delle scuole dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), dove molti sfollati hanno cercato rifugio e erano aree precedentemente designate come "sicure". Dall'inizio di ottobre 2024, Israele ha intensificato l'assedio nel nord di Gaza, provocando devastazioni diffuse e centinaia di vittime civili. Le autorità israeliane hanno chiuso i principali valichi verso il nord, negando e impedendo l'accesso a beni di prima necessità, essenziali per la sopravvivenza dei civili. A novembre, il Comitato di Revisione della Carestia (FRC) dell'Integrated Food Security Phase Classification (IPC) ha avvertito che vi è una forte probabilità che la carestia sia imminente nel nord di Gaza. Il 28 ottobre, il Parlamento israeliano ha approvato due leggi che vieterebbero all'UNRWA di operare nei territori sotto il controllo israeliano, compromettendo gravemente gli aiuti umanitari, l'istruzione e l'alloggio per i rifugiati palestinesi. L'uso ripetuto da parte di Israele di armi con effetti su vasta area e indiscriminati in aree densamente popolate suggerisce un modello di violazione volontaria e disprezzo del DIU e probabilmente equivale a crimini di guerra. Lo sfollamento di massa dei palestinesi a Gaza probabilmente equivale al crimine di guerra e al crimine contro l'umanità del trasferimento forzato. L'imposizione di assedi che privano i civili di beni essenziali alla loro sopravvivenza come misura punitiva può costituire una punizione collettiva, una violazione del DIU. Sebbene Israele abbia imposto un blocco aereo, marittimo e terrestre di Gaza dal 2007, l'ultimo assedio probabilmente

equivale a affamare intenzionalmente i civili come metodo di guerra – un crimine di guerra – e potrebbe costituire un crimine contro l’umanità. La fame intenzionale dei civili a Gaza, insieme alle dichiarazioni dei funzionari israeliani, può costituire un atto costitutivo di genocidio vale a dire l’inflizione deliberata a un gruppo protetto di condizioni di vita calcolate per provocarne la distruzione fisica, totale o parziale. (GCR2P - Global Centre for the Responsibility to Protect, published by ReliefWeb: R2P Monitor, Issue 71 (1 December 2024), 1 December 2024 <https://reliefweb.int/attachments/5a615be3-af2f-490d-b0ab-3c62448c8244/R2P-MonitorDecember-2024-Final.pdf>). La guerra condotta da Israele a Gaza è in linea con le caratteristiche del genocidio, con vittime civili di massa e condizioni di pericolo di vita imposte intenzionalmente ai palestinesi, ha affermato il Comitato speciale delle Nazioni Unite per indagare sulle pratiche israeliane in un nuovo rapporto pubblicato oggi. “Fin dall’inizio della guerra, i funzionari israeliani hanno pubblicamente sostenuto politiche che privano i palestinesi dei beni di prima necessità per sopravvivere: cibo, acqua e carburante”, ha affermato il Comitato. “Queste dichiarazioni, insieme all’interferenza sistematica e illegale degli aiuti umanitari, rendono evidente l’intenzione di Israele di strumentalizzare i rifornimenti salvavita per ottenere vantaggi politici e militari”. Coprendo il periodo da ottobre 2023 a luglio 2024, il rapporto esamina gli sviluppi nei territori palestinesi occupati e nel Golan siriano occupato, ma si concentra sull’impatto catastrofico dell’attuale guerra a Gaza sui diritti dei palestinesi. “Attraverso l’assedio di Gaza, l’ostruzione degli aiuti umanitari, insieme ad attacchi mirati e uccisioni di civili e operatori umanitari, nonostante i ripetuti appelli delle Nazioni Unite, gli ordini vincolanti della Corte internazionale di giustizia e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza, Israele sta intenzionalmente causando morte, fame e gravi ferite, usando la fame come metodo di guerra e infliggendo punizioni collettive alla popolazione palestinese”, ha affermato il Comitato. Il rapporto documenta come l’estesa campagna di bombardamenti israeliana a Gaza abbia decimato i servizi essenziali e scatenato una catastrofe ambientale con impatti duraturi sulla salute. All’inizio del 2024, oltre 25.000 tonnellate di esplosivo, equivalenti a due bombe nucleari, erano state sganciate su Gaza, causando massiccia distruzione e il collasso dei sistemi idrici e igienico-sanitari, devastazione agricola e inquinamento tossico. “Distruggendo i sistemi vitali di acqua, servizi igienici e cibo e contaminando l’ambiente, Israele ha creato un mix letale di crisi che infliggerà gravi danni alle generazioni future”, ha affermato il Comitato. Il rapporto solleva serie preoccupazioni circa l’uso da parte di Israele di sistemi di puntamento potenziati dall’intelligenza artificiale per dirigere le sue operazioni militari e l’impatto che ciò ha avuto sui civili, particolarmente evidente nell’enorme numero di donne e bambini tra le vittime. “L’uso da parte dell’esercito israeliano di attacchi basati sull’intelligenza artificiale, con una supervisione umana minima, combinato con bombe pesanti, sottolinea il disprezzo di Israele nei confronti del suo obbligo di distinguere tra civili e combattenti e

di adottare misure di sicurezza adeguate per prevenire la morte di civili”, ha affermato il Comitato. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani - comunicato stampa del 11.11.2024, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/11/un-special-committee-finds-israelswarfaremethods-gaza-consistent-genocide> ; cfr. anche HRC - UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights): From economy of occupation to economy of genocide Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Francesca Albanese [A/HRC/59/23], 30 June 2025, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2126836/a-hrc-59-23-aev.pdf>).

Alla luce di una tale situazione, risulta evidente che il ricongiungimento familiare con il ricorrente, rappresenta, per i genitori di quest’ultimo, l’unica speranza di sopravvivenza.

Pertanto, tutto quanto rilevato, in ragione delle gravi e documentate condizioni di salute dei genitori del ricorrente, unitamente considerate alla provata impossibilità dei figli residenti a Gaza di provvedere al loro sostentamento, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per ritenere che il ricorrente sia l’unico figlio in grado di poter provvedere alle cure e al mantenimento degli stessi. Sussiste quindi il loro diritto ad ottenere il visto per ricongiungimento familiare richiesto.

Ciò detto, l’eccezione sollevata da parte resistente, secondo cui l’eventuale rilascio del visto per ricongiungimento familiare non garantirebbe in alcun modo l’effettivo esercizio del diritto, in quanto, l’uscita dal territorio di Gaza è attualmente impossibilitata essendo i confini dello stesso del tutto controllati dallo Stato di Israele, appare, nella specie, una conseguenza di mero fatto tale da non togliere, in alcun modo attualità al diritto dei familiari del ricorrente ad ottenere il visto richiesto. Ed invero, l’ottenimento del visto appare una delle fasi imprescindibili, propedeutiche e funzionali all’uscita dal territorio di Gaza nell’ambito del procedimento di ricongiungimento familiare con il figlio residente in Italia. L’adempimento di tale fase è di esclusiva competenza del Ministero resistente ed esula invece dalle competenze delle autorità israeliane invocate da parte resistente. Pertanto, l’eventuale, successiva, impossibilità di uscire dal territorio di Gaza cui i genitori del ricorrente dovranno far fronte, una volta ottenuto il visto, non può, in alcun modo, essere invocata come giustificazione per comprimere il diritto degli stessi all’ottenimento del visto richiesto.

Il ricorso pertanto merita di essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.

p.q.m.

Accoglie il ricorso e riconosce il diritto al sig. [REDACTED] e
alla sig.ra [REDACTED], ad ottenere un visto per
ricongiungimento familiare con il figlio [REDACTED]
[REDACTED]

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00, oltre
accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2026

Il giudice
Corrado Bile